

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6325 del 01/12/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. BORMIOLI ROCCO S.P.A. Concessione con regolarizzazione e contestuale subentro della concessione Determinazione N. 7053 del 01/07/2010 per l'occupazione di area demaniale in Comune di Fidenza (PR), corso d'acqua Rio Venzola e Rio Bergnola, ad uso scarichi. PROCEDIMENTO PR09T0033 - PRATICA 23787/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6575 del 01/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno DICEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. BORMIOLI ROCCO S.P.A.,
CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE E CONTESTUALE
SUBENTRO DELLA CONCESSIONE DETERMINAZIONE N. 7053 DEL
01/07/2010 PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE
DI FIDENZA (PR), CORSO D'ACQUA RIO VENZOLA E RIO BERGNOLA,
AD USO SCARICHI, PROCEDIMENTO PR09T0033 - PRATICA 23787/2022**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 "Testo Unico sulle opere idrauliche";
- la L. 05/01/1994, n.37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche";
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii " Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997";

- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018 e 126/2021 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 104710 del 24/06/2022, n. 124919 del 18/07/2023 e n. 127528 del 21/07/2023, con la quale la ditta Bormioli Rocco S.P.A P.Iva 01612420347 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il Rinnovo con regolarizzazione e contestuale subentro della concessione (Determinazione n° 7053 del 01/07/2010) della concessione per l’occupazione dell’area demaniale di pertinenza del Rio Venzola (Foglio 45 fronte mappale 40, 45 e 806) e Rio Bergnola (Foglio 45 fronte mappale 531 e Foglio 46 fronte mappale 580) nel Comune di Fidenza (PR), per uso manufatto per scarichi (sei) S1,S2,S3,S4,S5 e S6;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 04/01/2023 sul BURERT

(parte seconda) n° 1, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- del parere favorevole, espresso dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 95360 in data 31/05/2023);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato il Canone 2023;
- ha versato integrazione del Deposito Cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell’Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Acque Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Pietro Boggio;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) ***di assentire***, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta Bormioli Rocco S.P.A P.Iva 01612420347, la concessione per l’occupazione di area demaniale di pertinenza del Rio Venzola (Foglio 45 fronte mappale 40, 45 e 806) e Rio Bergnola (Foglio 45 fronte mappale 531

e Foglio 46 fronte mappale 580) nel Comune di Fidenza (PR), per uso manufatto per scarichi (sei) denominati S1,S2,S3,S4,S5,S6 come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente. - Cod. Proc. PR09T0033;

- b) **di stabilire che** la concessione è valida fino al 31/12/2034;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 16/11/2023 (prot. Arpae n. 197386 del 20/11/2023);
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2023, è stato pagato in data 25/10/2023;
- l'importo richiesto a titolo di integrazione del Deposito Cauzionale, è stato versato in data 25/10/2023;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma

Dott. Paolo Maroli

(originale firmato digitalmente)

Il Sig. Decastri Davide (C.F. DCSDVD75R19B034Z), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 16/11/2023, firmato per accettazione.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo con regolarizzazione e contestuale subentro della concessione (Determinazione n° 7053 del 01/07/2010) di area demaniale rilasciata alla ditta Bormioli Rocco S.P.A., di cui la ditta Bormioli Luigi S.P.A. P.Iva 01612420347 ne ha richiesto il rinnovo con regolarizzazione e il contestuale subentro. Pratica PR09T0033 - Sinadoc 23787/2022.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Venzola, Foglio 45 fronte mappale 40, 45 e 806 e Rio Bergnola Foglio 45 fronte mappale 531 e Foglio 46 fronte mappale 580, individuata nel Comune di Fidenza (PR) come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente;
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso scarichi di acque bianche (n. 4 nel Rio Venzola e scarichi acque bianche n. 2 nel Rio Bergnola) denominati S1,S2,S3,S4,S5 e S6.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in € 1.509,75 per anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione e dall'art. 8 della L. R. 2/2015 e salvi futuri adeguamenti ed aggiornamenti.
2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, **mediante la modalità PagoPA**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale

termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale è stabilito in € 1.509,75 (calcolato nella misura di un'annualità di canone), in parte risulta già versato nel rilascio della Determinazione n° 7053 del 01/07/2010 e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2034.**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata

istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di AIPo Agenzia interregionale per il fiume Po.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art.21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2023/58160 del 03/04/2023 e n. prot. PG/2023/147452 del 30/08/2023 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento
2. interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;
3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

I/la sottoscritt/i/a _____

c.f. _____ in qualità di

presa visione del presente disciplinare di concessione in data / / , dichiarano di accettare le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA

USTPC - PR

RESPONSABILE ING. **GABRIELE BERTOZZI**

All' ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

P.le della Pace, 1

43123 PARMA PR

aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: (2022.650.20.7/365) DEMANIO IDRICO TERRENI. Richiesta di rinnovo concessione PR10T0034 per n. 2 scarichi di acque bianche nel rio Venzola e n. 1 nel rio Bergnola - Comune di Fidenza (PR). Determinazione n. 7053 del 01/07/2010 - Pratica PR09T0033 Sinadoc 23787/2022. Richiedente: Bormioli Rocco SPA.

Trasmissione parere di competenza ex R.D. n. 523/1904 e s.m.i.

(Ns. Prot. 21/12/2022.0069960.E)

Il Responsabile dell'Ufficio Territoriale,

in riferimento alla richiesta in oggetto, di rinnovo concessione PR090033 per occupazione di aree demaniali di pertinenza del rio Venzola (Foglio 45, fonte mappali 40 e 45) e rio Bergnola (foglio 46, fronte mappale 580) con manufatti di scarico di acque bianche;

VISTA la documentazione allegata;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato da funzionari dell'Ufficio in data 03/02/2023;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e s.m.i.;

ESPRIME parere idraulico favorevole al rinnovo della concessione PR09T0033 per n. 2 scarichi di acque bianche nel Rio Venzola e n. 1 nel Rio Bergnola in Comune di Fidenza (PR), alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- il proponente dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria e, se appositamente autorizzata dallo scrivente Ufficio, straordinaria degli scarichi esistenti e delle relative tombinate, al fine di mantenere efficiente la sezione di deflusso ed impedire erosioni o depositi incontrollati di inerti o altro materiale flottante;
- in relazione al rischio idraulico correlato al corso d'acqua ricettore, il proponente dovrà dotare gli scarichi di accorgimenti atti ad evitare erosioni/dissesti alle rive torrentizie, nonché ad impedire alluvionamenti e/o fuoriuscite di acque nelle aree limitrofe; dovrà inoltre verificare periodicamente l'efficienza e la stabilità del sistema di scarico e dei suoi componenti tecnici;

Strada Garibaldi 75
43121 PARMA

tel. 0521.788711-714-710

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it

PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it



- il proponente sarà custode e pieno responsabile delle aree demaniali concessionate e dovrà quindi periodicamente verificarne l'effettiva funzionalità idraulica; tale verifica dovrà essere in particolare eseguita dopo ogni piena significativa del corso d'acqua.

Si fa presente che il tratto del Rio Bergnola, che lambisce a Sud e a Est le aree di pertinenza aziendale, funge da collettore di altri scarichi di acque bianche derivanti dai piazzali adiacenti ai fabbricati; si ritiene pertanto opportuno che l'istanza in esame debba essere estesa anche al fronte dei mappali 64, 420, 442, 217, 434, 532 del foglio 45 del Comune di Fidenza e non al solo mappale 580 del foglio 46.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle strutture, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree in oggetto del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo l'area potenzialmente soggetta a rischio idraulico, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere si intende rilasciato nei limiti della disponibilità dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AC/AP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.